ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A

Via Vigone, 42 – 10064 PINEROLO (TO)

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

FORNITURA POLIELETTROLITA CATIONICO IN POLVERE PER LA DISIDRATAZIONE DEL DIGESTATO PRESSO L'IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DI ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA – ANNI 2019/2020

Pinerolo, 21 settembre 2018

Il responsabile dell'esecuzione

Il progettista

Il responsabile del procedimento

ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.
Direzione Igiene Ambientale
Ing. Massimo IENNACO

Sommario

1. Premessa 3
2. Oggetto dell'appalto 3
3. Importo complessivo presunto dell'appalto 3
4. Offerta - Importo contrattuale 4
5. Tipologia del contratto e prezzi 4
6. Criterio di aggiudicazione e procedura di gara 4
7. Offerta tecnica 5
8. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica 5
9. Corrispondenza e qualità delle forniture 9
10. Controlli sulle consegne 9
11. Organizzazione della fornitura 9
12. Durata del contratto 9
13. Assistenza tecnica 10
14. Contabilità e pagamenti 10
15. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 10
16. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 11
17. Cessione del contratto e dei crediti - modifiche societarie 11
18. Norme che regolano la prestazione 12
19. Cauzione provvisoria 13
21. Riduzione delle garanzie 14
22. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore 14
23. Subappalto 15
24. Controllo delle forniture (Direttore dell'esecuzione del contratto - DEC) 17
25. Penali e sanzioni pecuniarie per inadempimenti 18
26. Controversie 18
27. Recesso 19
28. Risoluzione del contratto 19
29. Fallimento dell'appaltatore 19
30. Stipula del contratto 20
31. Codice etico 20

1. Premessa

L'impianto linea umido anerobica dell'Acea Pinerolese Industriale SpA tratta solamente rifiuto organico da raccolta differenziata e, a seguito di pretrattamenti meccanici viene successivamente inviato alla digestione anaerobica per la produzione di biogas e digestato inviato al ciclo aerobico dell'annesso impianto di compostaggio. Si sottolinea che il digestato ha un comportamento fisico/chimico diverso rispetto ai fanghi da depurazione civile/industriale e, per questa ragione, il polielettrolita **cationico** in polvere dovrà essere sottoposto a test prima di avviare la trattativa economica.

2. Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento della fornitura, con carattere di somministrazione (a consegne ripartite), di circa 47 tonnellate/anno di polielettrolita cationico in polvere per la disidratazione del digestato prodotto dall'Impianto di Valorizzazione dei rifiuti di Acea Pinerolese Industriale SpA, da effettuarsi secondo le modalità e le indicazioni meglio specificate nel seguito.

La fornitura del polielettrolita Cationico, sarà subordinata da distinte valutazioni tecnico economiche previo espletamento di prove tecnologiche così come descritto nel presente capitolato.

Sono compresi nel contratto tutte le prestazioni e le provviste necessarie per dare ogni fornitura di volta in volta richiesta dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) debitamente compiuta a perfetta regola d'arte nello scrupoloso rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni stabilite dal presente capitolato e secondo le migliori tecniche e qualità applicabili.

Sono inoltre compresi nel contratto tutti i trasporti, e gli eventuali smaltimenti, mezzi d'opera e provvisionali nel pieno rispetto di tutte le relative specifiche normative applicabili per dare la fornitura debitamente compiuta a perfetta regola.

L'aggiudicatario ha il compito di indicare e mantenere aggiornato il proprio recapito telefonico, fax e telefono portatile cellulare al quale potranno essere inoltrate le richieste di fornitura da parte di ACEA.

3. Importo complessivo presunto dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto stimato per il periodo di un anno con eventuale facoltà di rinnovo per un'ulteriore annualità alle stesse condizioni contrattuali del contratto originale, nonché della facoltà di proroga tecnica per ulteriori tre mesi a discrezione della Stazione Appaltante , è pari ad € 295.049,25 oltre l'I.V.A.

L'importo per dodici mesi, al netto di eventuali rinnovi e proroghe, è pari ad € 131.133,00 oltre l'I.V.A.

Il prezzo unitario a base di gara è: € 2,80/Kg (Euro due/80 a chilogrammo), oltre l'.V.A..

Non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'importo sopra riportato è da intendersi come importo contrattuale (fornitura da contabilizzarsi a misura), fermo restando che, per le singole forniture oggetto del contratto, saranno applicate le quotazioni unitarie (€/kg) offerte dall'affidatario e risultanti dalla scheda di offerta.

4. Offerta - Importo contrattuale

L'offerta dei partecipanti all'appalto dovrà essere formulata mediante la compilazione della "SCHEDA DICHIARAZIONE OFFERTA" allegata ai documenti di gara, indicando il ribasso offerto sul prezzo unitario di € 2,80/kg (IVA ESCLUSA).

5. Tipologia del contratto e prezzi

Il contratto è stipulato interamente "a misura", ai sensi dell'art. 3) lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Fatta salva l'eventuale revisione periodica dei prezzi, effettuata ai sensi di legge, i prezzi determinati all'atto dell'aggiudicazione rimarranno invariati per tutta la durata del contratto e per l'eventuale rinnovo e/o proroga.

Con tali corrispettivi l'aggiudicatario s'intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere da ACEA P.I. SpA per le forniture di che trattasi o connesso o conseguente le forniture medesime, senza alcun diritto a maggiori o nuovi compensi, il tutto essendo soddisfatto da ACEA P.I. SpA con il pagamento del prezzo convenuto.

La partecipazione dell'Appaltatore alla gara per l'aggiudicazione della fornitura presuppone l'implicita conoscenza da parte dell'Appaltatore di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione e sul costo della fornitura, per cui l'appaltatore non potrà in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione delle prestazioni e per i conseguenti oneri sostenuti.

All'appaltatore non spetta alcun compenso ulteriore e diverso da quello stabilito in base al prezzo unitario, anche se dovessero verificarsi eventuali maggiori difficoltà di esecuzione.

Sono fatti salvi unicamente i casi di forza maggiore o analoghe circostanze che rendessero eccessivamente onerosa la prestazione per l'affidatario ovvero non la rendessero più remunerativa.

Non è prevista alcuna anticipazione né sul prezzo dell'appalto né sui materiali, né alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma del codice civile.

Tutte le spese di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'impresa aggiudicataria, la quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa.

6. Criterio di aggiudicazione e procedura di gara

L'appalto verrà aggiudicato tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. optando per l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. suddivisi in sub-criteri come da seguente tabella;

- OFFERTA ECONOMICA: 30 punti
- OFFERTA TECNICA: 70 punti

CRITERIO	SUB-CRITERIO		punteggio complessivo massimo attribuito
OFFERTA ECONOMICA	1.1	Ribasso sul prezzo unitario	30

OFFERTA TECNICA	2.1	Secco ottenuto dal digestato	5
	2.2	Consumo orario polielettrolita cationico	45
	2.3	Contenuto in sostanza secca dell'acqua di dreno	20
TOTALE			100

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi totalizzati dall'offerente per ogni subcriterio tecnico, mentre il punteggio dell'offerta economica risulterà dalla formula matematica in seguito riportata. Il punteggio complessivo dell'offerta risulterà sommando il punteggio dell'offerta tecnica al punteggio dell'offerta economica. La graduatoria finale di gara sarà definita in base al punteggio complessivo dell'offerta totalizzato dagli offerenti ammessi.

Per la determinazione del punteggio da assegnare all'**offerta economica**, la commissione di gara utilizzerà la seguente formula algebrica:

$$P_i = Vmin/V*30$$

dove:

P_i = punteggio offerta economica del concorrente i-esimo
Vmin = valore offerto minimo
V = Valore offerto

7. Offerta tecnica

Le ditte produttrici di polielettrolita cationico in polvere devono fornire, a titolo gratuito, un campione del proprio prodotto, per un quantitativo pari al funzionamento di due giorni di esercizio della sezioni di impianto interessata, "area fanghi" del ns. Impianto di Valorizzazione, come meglio di seguito specificato. Il prodotto campione, necessario per le prove, dovrà essere inviato nella misura di:

18 SACCHI DA 25 KG. CIASCUNO

8. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio attribuito all'offerta tecnica a seguito dell'esecuzione di prove tecnologiche presso il nostro impianto, è stabilito nella misura massima di: **70 punti**.

Prove tecniche

Le prove, avranno la finalità di verificare l'idoneità del prodotto rispetto alle specifiche indicate da Acea ed a determinare i consumi effettivi unitari del polielettrolita cationico.

A garanzia del contradditorio ciascun fornitore, dovrà verificare preventivamente alla prova tecnica, se il polielettrolita cationico floccula correttamente. **In caso di mancata flocculazione il fornitore è escluso dalla prova in campo.**

La prova verrà effettuata sempre utilizzando la stessa linea produttiva per tutto il periodo delle prove. Acea, metterà a disposizione un tecnico di riferimento a supporto delle ditte partecipanti alla gara.

In base a quanto indicato nel seguito si segnala che saranno effettuati tre campioni giorno su cui saranno effettuate delle determinazioni di laboratorio, alle ore 9, alle ore 11 ed alle ore 15 per ogni prova. I risultati analitici saranno disponibili al termine di tutto il periodo delle prove. Per ogni campionamento sarà consegnato un contro campione a ciascun partecipante.

Si stabilisce che i risultati saranno visionabili, dal fornitore, a seguito della valutazione di tutti i prodotti in gara.
In base al numero di partecipanti sarà stilato un calendario di prova che andrà ad incidere sulle tempistiche di gara..

Quantitativi per la prova

I quantitativi settimanali per la prova sono pari a 18 sacchi da 25 Kg di polielettrolita cationico in polvere. I quantitativi dovranno essere resi al Sig. BRUSSINO IGOR, franco impianto, sito in C.so della Costituzione n° 19 – 10064 Pinerolo (TO) 10064.

IMPORTANTE: Ogni sacco dovrà chiaramente riportare all'esterno il nome della ditta partecipante. Nel caso ogni sacco non riporti tale dicitura, l'offerta non verrà ritirata e pertanto la ditta in questione sarà esclusa dalla gara. A comprova dell'avvenuta consegna e integrità dei sacchi sarà rilasciato apposito certificato.

I quantitativi richiesti sono frutto dell'esperienza nella gestione impiantistica attuale.

Caratteristiche minime

Le caratteristiche indicate nel seguito sono le caratteristiche minime richieste, il mancato rispetto degli stessi comporta l'esclusione dalla gara.
Ad oggi le caratteristiche minime del processo sono le seguenti:

- TS 25 % medio sul digestato a valle delle nastro presse
- TS medio % 1.20 sull'acqua di dreno a valle delle nastro presse

Si segnala che saranno effettuati tre campioni giorno su cui saranno effettuate delle determinazioni di laboratorio, alle ore 9, alle ore 11 ed alle ore 15 per ogni prova. La valutazione sarà effettuata sulla media dei tre campionamenti.

Assegnazione dei punteggio

A seguito delle prove tecniche la commissione giudicatrice attribuisce il punteggio sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

1. Secco ottenuto sul digestato [TS(%)]: massimo punteggio 5 punti ed a scalare proporzionalmente in modo lineare tra il migliore risultato (5 punti) ed il peggiore (0 punti)
   Il punteggio sarà attribuito con la seguente formula:
   punteggio attribuito TS= |(TS-TSmin)/(TSmax-TSmin)|*5
   dove:
   TSMin = Valore minimo di prova
   TSMax = Valore massimo di prova
   TS = Valore campione
2. Consumo orario poli cationico [C (Kg/h)]: massimo punteggio 45 punti ed a scalare proporzionalmente in modo lineare tra il migliore risultato (45 punti) ed il peggiore (0 punti). Il consumo del polielettrolita sarà calcolato attraverso lettura della portata istantanea di miscela acqua polielettrolita all'atto del campionamento della miscela acqua/polielettrolita, pesata per il contenuto in secco determinato in laboratorio per ogni campione.
   Il punteggio sarà attribuito con la seguente formula:
   punteggio attribuito C= |(Cmax-C)/(Cmax-Cmin)|*45
   dove:
   CMin = Consumo minimo di prova

C Max = Consumo massimo di prova
C = Valore campione

3. Contenuto in sostanza secca dell'acqua di dreno [TSd %]: massimo punteggio 20 punti ed a scalare proporzionalmente in modo lineare tra il migliore risultato (20 punti) ed il peggiore (0 punti)

Il punteggio sarà attribuito con la seguente formula:

punteggio attribuito TSd = |(TSdmax-TSd)/(TSdmax-TSdmin)|*20

dove:

TSdMin = Valore minimo di prova
TSdMax = Valore massimo di prova
TSd = Valore campione

Punteggio offerta tecnica= Punteggio TS + Punteggio C + punteggio TSd

La metodica di riferimento impiegata per le determinazioni analitiche è quella riportata nei quaderni IRSA.

Modalità di prova

Il funzionamento dell'"area fanghi" dell'impianto durante le prove rispetterà mediamente i seguenti parametri:

- 2 nastro presse con portata idraulica pari a circa 25 m^3/h
- produzione giornaliera di circa 250 m^3/giorno di digestato in 10 ore di lavoro per macchina

Si prevede di partire con le prove al lunedì con il polielettrolita in modo da eliminare i residui del precedente polielettolita. Il martedì sarà il giorno effettivi della prova.

Durante le prove si valuteranno i parametri X, Y e Z come da tabella sottostante:

Data		Ora prelievo	
DESCRIZIONE PRELIEVO: DIGESTATO PRESSE A VALLE DEL TAMBURO ROTANTE	PUNTO PRELIEVO	PARAMETRI DI PROCESSO DA REGISTRARE	Unità di misura
Tenore in secco digestato a valle nastro presse	PIV002 o PIV007	X	[%]
Consumo polielettrolita	PIV209 o PIV210	Y	[Kg/h]
Tenore in secco acqua di dreno a valle nastro presse	PIV183	Z	[%]

Prodotto: data:

Data		Ora prelievo	09:00

DESCRIZIONE PRELIEVO	PUNTO PRELIEVO	PARAMETRI DI PROCESSO DA REGISTRARE	NOTE	
Portata DIGESTATO PRESSE	PIV204 FT 4.01B o PIV203 FT4.01A	m3/h	Dati fittizi	
Campione FNG FILTROPRESSATO	PIV002 o PIV007			
Portata floculante	PIV 209 FT 4.02A o PIV210 FT 4.02B	l/min 38,5	38,5 dm^3/min	0,179 Kg/h
Campione ACQUA DRENO NASTROPRESSE PRIMA FILTRAZIONE	PIV183		2lx2	
Data		**Ora prelievo**	**11:00**	
DESCRIZIONE PRELIEVO	**PUNTO PRELIEVO**	**PARAMETRI DI PROCESSO DA REGISTRARE**	**NOTE**	
Portata DIGESTATO PRESSE	PIV204 FT 4.01B o PIV203 FT4.01A	m3/h	Dati fittizi	
Campione FNG FILTROPRESSATO	PIV002 o PIV007			
Portata floculante	PIV 209 FT 4.02A o PIV210 FT 4.02B	l/min 38,5	38,5 Portata floculante	PIV 209 FT 4.02A o PIV210 FT 4.02B l/min 38,5
Campione ACQUA DRENO NASTROPRESSE - PRIMA FILTRAZIONE	PIV183		2lx2	
Data		**Ora prelievo**	**15:00**	
DESCRIZIONE PRELIEVO	**PUNTO PRELIEVO**	**PARAMETRI DI PROCESSO DA REGISTRARE**	**NOTE**	
Portata DIGESTATO PRESSE	PIV204 FT 4.01B o PIV203 FT4.01A	m3/h	Dati fittizi	
Campione FNG FILTROPRESSATO	PIV002 o PIV007			
Portata floculante	PIV 209 FT 4.02A o PIV210 FT 4.02B	l/min 38,5	38,5 Portata floculante	PIV 209 FT 4.02A o PIV210 FT 4.02B l/min 38,5
Campione ACQUA DRENO NASTROPRESSE - PRIMA FILTRAZIONE	PIV183		2lx2	

Valori fine turno linea A o B POLI-DIGESTATO	FT4.01B 149,7 FT 4.02B 28,18	dm^3/min	Kg/h

MEDIA	Kg/h

9. Corrispondenza e qualità delle forniture

Le caratteristiche del prodotto offerto dovranno essere riportate in apposita scheda tecnica descrittiva dove, saranno riportate tutte le caratteristiche chimico fisiche utili ad identificare il prodotto. Dovrà essere esplicitato il nome commerciale e del produttore e dovrà essere dichiarato il titolo del principio attivo espresso come peso materia attiva/peso totale fornendo la metodica analitica impiegata per la determinazione.

In fase di fornitura dovranno essere allegate le schede di sicurezza dei polielettroliti.

Per l'intera durata della fornitura, l'appaltatore, dovrà garantire la rispondenza del prodotto fornito alle caratteristiche ed alle prestazioni del polielettrolita testato durante le prove tecnologiche (solo per il cationico).

10. Controlli sulle consegne

Acea Pinerolese Industriale SpA, si riserva di verificare periodicamente le caratteristiche dei campioni prelevati.

Qualora risultassero non corrispondenti al prodotto testato durante il periodo di prova, Acea avrà titolo a richiedere la sostituzione del prodotto fornito. Nel caso di recidiva, previa contestazione e diffida, il contratto potrà essere risolto incamerando la cauzione. Eventuali richieste di risarcimento potranno essere applicate per i maggiori danni, compresi quelli per il minor rendimento del polielettrolita. **Le spese di analisi saranno carico alla parte soccombente**.

11. Organizzazione della fornitura

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna mensile secondo un calendario annuale che verrà redatto successivamente all'aggiudicazione e potrà essere soggetto a modifiche a secondo delle esigenze della stazione appaltante e comunque non oltre tre giorni dalla scadenza mensile. La consegna dei polielettroliti sarà presso l'impianto di valorizzazione dei rifiuti sita nel Polo Ecologico di Acea Pinerolese industriale SpA, in Corso della Costituzione n°19 – 10064 Pinerolo (TO). Gli orari di conferimento sono dal lunedì al sabato dalla ore 7 alle 17. Fatta eccezione ai casi riconducibili a calamità naturali o di eccezionale gravità, la ditta aggiudicataria dei polielettroliti, non potrà addurre giustificazioni sulla ritardata consegna del prodotto. In caso di scioperi, manifestazioni e similari, la ditta aggiudicataria dei polielettroliti dovrà comunque garantire la consegna dei materiali che consenta il regolare funzionamento dell'impianto.

In caso di ritardo nelle consegne, Acea Pinerolese Industriale SpA, potrà applicare una penale di 250 euro per ogni giorno di ritardo.

12. Durata del contratto

La fornitura avrà la durata di mesi 12 contrattuali + eventuale opzione di rinnovo contrattuale di ulteriori 12 mesi continuativi dallo scadere della prima annualità oltre eventuali 3 mesi di

proroga tecnica, in ogni caso sia l'opzione di rinnovo contrattuale di 12 mesi che l'opzione di proroga tecnica di ulteriori 3 mesi saranno applicabili a discrezione della Stazione Appaltante, nel caso in cui tali opzioni non verranno esercitate su richiesta della Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi all'infuori del pagamento del contratto iniziale stabilito per la durata di 12 mesi pertanto una volta decorso il termine temporale, il contratto si considererà risolto a prescindere dalla capienza economica.
Anche in assenza di formalizzazione della sottoscrizione del contratto di fornitura è facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza all'avvio del contratto, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, commi 8 e 13 del Codice dei contratti.

Acea Pinerolese Industriale SpA, in caso di buon esito della fornitura, si riserva la facoltà di rinnovare la fornitura per un altro anno oltre a quello di pertinenza alle medesime condizioni e prezzi di gara, così come eventualmente di prorogare per ulteriori mesi tre al fine di indire una nuova procedura di gara.

13. Assistenza tecnica

Nel periodo di avviamento dell'uso dei polielettroliti, la ditta aggiudicatrice, potrà garantire la presenza di proprio personale tecnico per facilitare le operazioni di ottimizzazione dei dosaggi.

Durante l'uso dei prodotti, in caso di anomalie in cui la causa sia attribuibile al polielettrolita, la ditta aggiudicataria dovrà garantire l'assistenza di proprio personale tecnico collaborando alla risoluzione del problema.

La ditta aggiudicataria, si impegna a ricercare il prodotto più idoneo alla risoluzione delle problematiche riscontrate, se derivanti dal prodotto in uso, ed a fornirlo mantenendo inalterate le condizioni economiche.

14. Contabilità e pagamenti

La fatturazione dovrà avvenire mensilmente con un unico documento riportante le consegne del mese di pertinenza.

Le fatture, intestate ad Acea Pinerolese Industriale SpA, Via Vigone 42 – 10064 Pinerolo (TO) – P.IVA 05059960012, dovranno contenere il CIG di gara, l'indicazione del numero e data dei DDT di consegna ed essere trasmessi ad amministrazione@aceapinerolese.it.

Il pagamento delle fatture, avverrà tramite bonifico bancario nel termine di 60 gg data fattura fine mese sul c/c indicato dall'appaltatore che rispetti tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. fatta salva la conformità dei polielettroliti forniti.

Tutte le prestazioni saranno soggette a rendicontazione contabile nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici e delle condizioni previste nei documenti d'appalto.

15. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e le generalità e il codice fiscale delle

persone delegate ad operare su di essi secondo la modulistica predisposta dalla stazione appaltante. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

16. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

La stipulazione del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento ed eventuali appendici contrattuali sono subordinate all'acquisizione del DURC.

Il DURC sarà acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che la ditta aggiudicataria trasmetta tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci.

Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi da parte della ditta aggiudicataria rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

In caso di irregolarità del DURC la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto;
b) chiede altresì alla ditta aggiudicataria la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
c) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti.

17. Cessione del contratto e dei crediti - modifiche societarie

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti nel rispetto della specifica normativa, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al cert. di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, il cessionario è tenuto ad indicare il CIG (e, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all'operatore economico cedente sui conti correnti dedicati mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori e cottimisti deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, alla Stazione appaltante, la quale provvede a prenderne atto con specifico provvedimento, previa acquisizione della certificazione antimafia e della comunicazione di cui all'art. 1, c. 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché per il trasferimento e l'affitto d'azienda si applicherà l'art. 106 D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Qualora, per qualsiasi motivo, mutino gli amministratori o i legali rappresentanti o il Direttore Tecnico in relazione ai quali fu richiesta, ai fini della stipulazione del contratto di appalto, la documentazione antimafia ai sensi della vigente normativa, sarà obbligo dell'Impresa darne entro cinque giorni comunicazione scritta corredando tale comunicazione del certificato di residenza e dello stato di famiglia dei nuovi soggetti. Qualora dalla documentazione antimafia risultino provvedimenti o procedimenti ostativi si applicherà l'istituto della rescissione in danno del rapporto contrattuale ai sensi delle vigenti normative in materia.

18. Norme che regolano la prestazione

Le forniture in oggetto sono disciplinate dal presente contratto d'appalto.

Sono contrattualmente vincolanti e fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto in oggetto, ancorché non materialmente allegati:

- tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori, servizi e forniture in ambito pubblico, e in particolare il D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il d.P.R. 207/2010 e il D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il capitolato in oggetto;
- le vigenti norme in materia di sicurezza e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, e in particolare il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- il capitolato speciale reggente l'appalto in oggetto;
- le vigenti norme tecniche sulla specifica materia dell'appalto da eseguire.

L'aggiudicatario dovrà osservare, inoltre, tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di appalti e subappalti, vigenti o che saranno emanate dalle autorità statali, regionali, provinciali e comunali, nonché le disposizioni dell'Ispettorato del Lavoro, dell'I.S.P.E.S.L., delle A.S.L, dell'ARPA, della Provincia, degli Enti previdenziali, delle autorità militari ecc. in qualsiasi modo applicabili all'appalto in oggetto.

Si richiamano in particolare le norme relative alla lotta contro la delinquenza mafiosa.

L'Impresa, nella formulazione della propria offerta, deve tenere conto di tutti gli obblighi relativi

alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore.

19. Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per la partecipazione all'appalto è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dell'appalto, da prestare al momento della presentazione dell'offerta, con le modalità e alle condizioni di cui alla lettera di invito.

20. Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione/verifica conformità definitiva; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese degli interventi da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale tra le Imprese. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

21. Riduzione delle garanzie

Ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice, l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del **50%** per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **30%**, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del **20%** per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **15 %** per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti

Ai sensi del comma 1, ultimo periodo, dell'art. 103 del Codice, le sopraindicate riduzioni sono applicabili anche in relazione alla garanzia definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in possesso delle certificazioni di cui al c. 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.

In caso di avvalimento, per poter beneficiare della riduzione il requisito della certificazione di qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante ed aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

22. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista della consegna della fornitura, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante dalla responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nell'esecuzione dell'appalto. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura assicurativa suddetta di cui all' art. 103 del D.lgs. 50/2016 non dovrà essere inferiore all'importo, al netto dell'IVA, di **€ 1.000.000,00** per ogni sinistro con il limite di € 500.000,00 per danni a persone e € 500.000,00 per danni a cose **con esplicita clausola relativa all'inclusione anche dei danni ambientali, il tutto senza franchigie di sorta.**

In alternativa alla stipulazione di specifica polizza, è possibile assolvere all'impegno mediante dimostrazione dell'esistenza di una polizza R.C.T., già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si

espliciti che la polizza in questione copre anche l'appalto svolto per conto di Acea Pinerolese industriale SpA, precisando che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.000.000,00.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data del verbale di avvio dell'appalto e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione/verifica conformità definitiva e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dell'appalto risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione/verifica conformità per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione/verifica conformità. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

Detta copertura assicurativa dovrà espressamente richiamarsi al contenuto del contratto di cui la Società assicuratrice dichiarerà di aver preso visione e quindi ben conoscere. La garanzia prestata dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Dlgs.163/2006, e dall'articolo 128, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Resta convenuto che sono considerati terzi i dipendenti ACEA o di altre ditte che possono trovarsi negli ambienti di cui al presente appalto per eseguire manutenzioni, riparazioni, assistenza, collaudo ecc., purché non prendano parte alle specifiche prestazioni formanti oggetto dell'attività dell'Impresa, nonché ditte/enti che lamentassero interruzioni di attività/servizio per effetto di danni arrecati dall'appaltatore. L'Impresa dovrà immediatamente dare notizia alla D.L./D.E.C. di qualunque incidente sorto nello svolgimento dell'appalto.

Indipendentemente dalla copertura assicurativa stipulata, resta comunque stabilito che l'Impresa dovrà rimediare e risarcire tutti i danni provocati a persone o cose in relazione all'esecuzione dell'appalto assumendo ogni responsabilità e sollevando totalmente la Stazione Appaltante da ogni responsabilità, reclamo, petizione o procedimento e da tutte le spese relative alla difesa, salvo nel caso che detti reclami, azioni, petizioni o procedimenti siano dovuti a fatti o negligenza della stessa.

L'Impresa dovrà dare comunicazione alla Stazione Appaltante dell'avvenuto o meno risarcimento richiesto specificandone i termini.

In ogni caso l'appaltatore tiene sollevata la Stazione appaltante da ogni responsabilità ed onere al riguardo degli eventi di cui al presente articolo.

23. Subappalto

L'appaltatore potrà avvalersi delle prestazioni di terzi per le attività di trasporto e carico.

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammesso nel limite del 30%, dell'importo totale dell'appalto per attività di trasporto e carico della fornitura. Al fine del monitoraggio da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto del rispetto della disposizione, l'aggiudicataria dovrà trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto in occasione di ogni emissione della contabilità le proprie fatture quietanzate relative alle prestazioni effettuate per Essa dal subappaltatore.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le parti che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dello stesso;

c) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il soggetto al quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

d) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, trasmetta alla Stazione appaltante:

   1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, in relazione alle attività da realizzare in subappalto o in cottimo;

   2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti;

   3) il DURC del subappaltatore, in originale nonché i dati necessari all'acquisizione d'ufficio dello steso;

e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, commi 2 e 7, del citato d.P.R.

Inoltre, qualora il Concorrente intenda avvalersi del subappalto o di noleggi (indifferentemente a caldo o freddo), dovrà obbligatoriamente già indicare in fase di presentazione dell'offerta la terna di subappaltatori in conformità all'art. 105, comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. o qualora le attività da subappaltare riguardino prestazione, ritenute ai sensi del comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2012, maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa *(trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardianìa dei cantieri).* **In tal caso, i componenti della terna**

dovranno essere obbligatoriamente, nel caso che le attività oggetto di subappalto siano riconducibili all'elenco di cui al suddetto comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2012, iscritti alla White List della Prefettura della propria competenza territoriale, oppure almeno essere già inseriti nella lista dei richiedenti.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'affidamento di prestazioni in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'ex articolo 105 del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);

b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge l'appalto e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

   1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;

   2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), o in base al tipo di appalto e dove gli oneri da rischi ed interferenze siano previsti, dovrà fornire copia del DUVRI .

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. **Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le relative attività**.

24. Controllo delle forniture (Direttore dell'esecuzione del contratto - DEC)

ACEA nominerà un tecnico responsabile per sovraintendere alla gestione dell'appalto, ai controlli e alla contabilizzazione delle forniture e delle prestazioni, che dovrà esaminare ogni elemento utile alla valutazione del corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti.

Il tecnico predetto, che assumerà il ruolo di Direttore dell'Esecuzione del contratto, qualora l'Impresa non osserverà le condizioni previste dal presente contratto, inviterà l'Impresa stessa ad

adempiervi entro un termine perentorio, alla scadenza della quale, in caso di mancato adempimento, provvederà a eseguire le prestazioni in danno all'Impresa, oltre all'applicazione delle penalità previste.

La ditta appaltatrice dovrà assicurare all'uopo tutta la collaborazione necessaria, fornendo se del caso ogni chiarimento e documentazione richiesta.

25. Penali e sanzioni pecuniarie per inadempimenti

Per l'appalto in oggetto sono stabilite le penalità specifiche di seguito elencate

- Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista per la fornitura del polielettrolita: 500 €/giorno
- Fornitura del polielettrolita con sacchi lacerati, bancale rotto: 500 €/a bancale
- Mancato rispetto dei requisiti tecnici del polielettrolita riscontrato nel periodo di fornitura: 1.000 €/giorno

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate nella relativa contabilità in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della condizione che ne comporta l'applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli stati di avanzamento e se del caso, dal conto finale, anche mediante escussione della cauzione, senza che ciò possa dar motivo all'appaltatore di reclami alcuno.

Oltre all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, qualora i ritardi e le inadempienze siano tali da poter arrecare pregiudizi, la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, mediante semplice comunicazione potrà avvalersi, inoltre, della facoltà di procedere direttamente o tramite altra impresa all'esecuzione del relativo intervento con addebito nella contabilità dell'appalto delle maggiori spese sostenute. Il ritardo ed il mancato intervento si configurano come gravi inadempimenti contrattuali ovvero costituiscono motivo per cui ACEA P.I. Spa può chiedere la risoluzione del contratto.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora l'importo della penale superi la predetta percentuale a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, potrà essere applicato l'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di risoluzione del contratto.

26. Controversie

Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa, giuridica ed economica tra l'Amministrazione o Direzione Lavori e l'Appaltatore che non siano state definite in via bonaria ai sensi dell'Art. 205 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. saranno definite dall'Autorità Giudiziaria competente (foro di Torino) ed è esclusa la competenza arbitrale.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità e all'imputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere la fornitura, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal DEC.

27. Recesso

La stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà, liberamente riconosciuta e accettata dall'appaltatore, di poter recedere dal contratto in ogni momento, anche in deroga all'istituto dei quattro quinti d'obbligo, mediante semplice lettera raccomandata.

In tal caso all'appaltatore spetterà il solo pagamento delle prestazioni regolarmente richieste ed effettuate, valutate ai prezzi netti contrattuali, senza diritto ad alcun maggior compenso o indennizzo di sorta.

28. Risoluzione del contratto

Nel corso di validità del Contratto stesso il rapporto è risolto di diritto al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- fallimento od altre cause che determinino lo scioglimento od il venire meno di una delle due od di entrambe le Aziende;
- per l'impossibilità acclarata e non dipendente da propria volontà, delle Aziende, anche singolarmente, di proseguire l'attività;
- a seguito di espressa volontà da parte di entrambe le Aziende per la completa risoluzione dell'accordo;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, frode, cessione del contratto, subappalto non autorizzato, ovvero oltre i limiti di legge, e fatto salvo il diritto di ACEA al risarcimento di ogni danno ed onere da ciò derivante;
- per inadempienze, fatto salvo il diritto di ACEA del risarcimento di ogni danno ed onere da ciò derivante, come meglio specificato qui di seguito.

ACEA si riserva il diritto di risolvere di diritto il Contratto, qualora l'appaltatore risulti gravemente inadempiente oppure si dimostri negligente e non dia affidamento per il regolare e sollecito svolgimento delle prestazioni. Viene considerata inadempienza grave:

- qualora le prestazioni, a insindacabile giudizio della D.L., non vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni contrattuali e l'appaltatore, diffidato per iscritto alla puntuale esecuzione delle stesse, non provveda, entro il termine di tre giorni dalla relativa comunicazione (anche a mezzo fax) a sanare le inadempienze contrattuali o a fornire idonee giustificazioni;
- l'inottemperanza agli Ordini di Servizio di ACEA quando tale inottemperanza dovesse verificarsi per 3 (tre) Ordini di Servizio in sei mesi con riferimento alla medesima materia;
- applicazione di penalità che superino il 10% dell'importo contrattuale.

Nel caso che l'inadempimento o il presupposto per la risoluzione contrattuale occorra prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicazione sarà revocata, l'appaltatore non avrà diritto a nessun riconoscimento economico ad alcun titolo e l'ACEA potrà rivalersi sulla cauzione provvisoria, salvo il maggior danno.

Sarà, comunque, sempre facoltà di ACEA di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

29. Fallimento dell'appaltatore

In caso di morte o fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore si applicano

le norme previste al riguardo rispettivamente dagli Artt. 1674 -1675 del Codice Civile e dalla vigente normativa in materia di cui all'art. 106 del d.lgs. 50 e s.m.i

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione - recesso del contratto, la Stazione appaltante si avvale altresì, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Pertanto, in tali evenienze, la Stazione appaltante evidenzia sin da ora che, per la prosecuzione del contratto intende avvalersi della facoltà di interpello di cui al comma 1 del predetto art 110 del D.lgs. 50/2016.

30. Stipula del contratto

Il contratto sarà stipulato tramite scrittura privata è in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 14 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 145/2013, convertito con Legge 9/2014.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del Contratto. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto e del capitolato tecnico prestazionale e relativi allegati. In caso d'uso, dovrà inoltre essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.Il presente contratto non è né cedibile né pignorabile.

Tutti gli importi citati se non espressamente precisato si intendono I.V.A. esclusa.

Il contratto avrà una durata presunta di **365 giorni (12 mesi)** naturali, successivi e continuativi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto (il contratto si risolverà con una volta decorso il termine temporale a prescindere dall'importo contrattuale).

In caso d'urgenza, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., l'inizio delle prestazioni potrà essere disposto anche nelle more contrattuali non appena divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

31. Codice etico

Presso la Stazione appaltante vige un codice di comportamento al quale l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ed impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, pena la risoluzione del contratto;

Il Codice etico di comportamento adottato dalla stazione appaltante è reperibile sul sito:
https://www.aceapinerolese.it/wp-content/uploads/2018/03/1.1-APPENDICE-CODICE-ETICO_API_2018.pdf